

LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA

Dott.ssa Annachiara Lanzara

CHE COS'È LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E QUAL È LA SUA FINALITÀ

- Il versamento dei contributi volontari è un meccanismo ideato in favore dei lavoratori che abbiano cessato o interrotto l'attività lavorativa, per permettere agli stessi di:
 1. perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione;
 2. raggiungere il diritto alla pensione;
 3. incrementare l'importo del trattamento pensionistico, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

- Il versamento dei contributi volontari è altresì utile per il perfezionamento del diritto e per la determinazione di tutte le pensioni dirette (vecchiaia, anzianità, assegno ordinario di invalidità e inabilità) e indirette (superstiti e reversibilità).

CHI PUÒ ACCEDERE ALLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA?

Ai versamenti dei contributi volontari possono accedere i lavoratori:

1. abbiano cessato o interrotto l'attività lavorativa.
2. iscritti alla Gestione Separata.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI: QUALI VANTAGGI?

Il versamento della contribuzione volontaria è utile per coprire i periodi durante i quali il lavoratore:

- **non presta alcun tipo di attività** lavorativa dipendente o autonoma (compresa quella parasubordinata);
- **ha chiesto brevi periodi di aspettativa** non retribuita per motivi familiari o di studio;
- ha in essere un **contratto di lavoro part-time orizzontale** (numero di ore inferiore a quello normale giornaliero) o **verticale** (riduzione dei giorni della settimana, del mese o dell'anno).

CHI PUÒ CHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI VOLONTARI?

L'autorizzazione al versamento dei contributi volontari può essere richiesta da:

1. i lavoratori **dipendenti** e **autonomi** che non siano iscritti all'INPS o ad altre forme di previdenza;
2. i lavoratori **parasubordinati** che non siano iscritti alla Gestione Separata o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
3. i **liberi professionisti** che non siano iscritti all'apposita Cassa di previdenza o ad altre forme di previdenza obbligatoria;
4. i lavoratori dei fondi speciali di previdenza (telefonici, elettrici, personale di volo, ecc.) purché non iscritti ai rispettivi Fondi o ad altra forma di previdenza obbligatoria;
5. i titolari di assegno ordinario di invalidità o di pensione indiretta (superstiti o reversibilità);
6. i lavoratori e i pensionati iscritti a forme di previdenza diverse da quelle dell'INPS autorizzati prima del 1° luglio 1972;
7. i liberi professionisti autorizzati nell'Assicurazione generale obbligatoria con decorrenza anteriore al 19 febbraio 1983.

ULTERIORI CASI DI AUTORIZZAZIONE AI VERSAMENTI VOLONTARI

L'autorizzazione ai versamenti volontari può essere concessa, anche se il rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) non è cessato, nel caso di:

- **sospensione dal lavoro**, anche per periodi brevi se sono assimilabili all'interruzione o cessazione del lavoro (come ad esempio l'aspettativa per motivi di famiglia);
- **sospensione o interruzione del rapporto di lavoro** previsti da norme di legge o disposizioni contrattuali successive al 31 dicembre 1996 (congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero, interruzione del rapporto di lavoro con conservazione del posto per servizio militare, ecc.);
- attività da lavoro dipendente svolta in forma stagionale, temporanea o discontinua;
- **attività svolta con contratto di lavoro part-time** se effettuata a copertura o a integrazione dei periodi di attività lavorativa svolta a orario ridotto

in alternativa alla possibilità di riscatto come previsto dagli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564.

REQUISITI NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO

- Il rilascio dell'autorizzazione ai versamenti volontari è subordinato alla cessazione o all'interruzione del rapporto di lavoro che ha dato origine all'obbligo assicurativo.
- L'autorizzazione concessa non decade mai e i versamenti volontari, anche se **interrotti**, possono essere ripresi in qualsiasi momento senza dover presentare una nuova domanda.
- il lavoratore deve dimostrare di essere in possesso:
 - a. di almeno **5 anni di contributi** (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
 - b. o di almeno **3 anni di contribuzione (36 contributi mensili)** nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
- Per i **lavoratori dipendenti**, l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria è concessa dal primo sabato successivo alla presentazione della domanda.

REQUISITI NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE AL VERSAMENTO – SEGUE

La contribuzione volontaria non è ammessa :

- a) se contestualmente il lavoratore (dipendente o libero professionista) sia iscritto ad una delle forme di previdenza obbligatoria;
- b) nonché per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza.

MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

- I contributi volontari possono essere versati accedendo al servizio “Versamenti volontari” del Portale dei pagamenti INPS, con una delle seguenti modalità:
- **MAV inviato dall’INPS per posta oppure generato dall’utente.**
- **Online, tramite la modalità “Pagamento immediato pagoPA”.**
- **Avviso di pagamento pagoPA,**
- In alternativa è possibile versare i contributi presso le tabaccherie che espongono il logo “Servizi INPS”, aderenti al circuito “Reti Amiche” tramite Lottomatica, fornendo il proprio codice fiscale e il codice autorizzazione/prosecutore.

... SEGUE

- Il **versamento** dei contributi volontari per i **periodi arretrati** deve essere eseguito entro il trimestre solare successivo a quello di ricezione del provvedimento di accoglimento della domanda.
- Il **versamento** dei contributi volontari per i **periodi correnti** (quattro trimestri ogni anno) deve essere effettuato entro il trimestre solare successivo a quello di riferimento.
- I contributi volontari a copertura dei periodi scoperti di contribuzione che si collocano nel semestre antecedente la data di decorrenza dell'autorizzazione devono essere versati con le stesse modalità previste per il versamento degli arretrati e insieme agli stessi.
- I contributi accreditati, senza onere a carico del lavoratore, per periodi in cui l'interessato è costretto a interrompere l'attività lavorativa per diversi motivi (gravidanza, malattia, disoccupazione) sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione sia per aumentare l'importo della stessa.
- **I versamenti effettuati oltre i termini di scadenza sono nulli e rimborsabili.**

L'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

- L'importo del contributo per i **lavoratori dipendenti** è **settimanale** e viene calcolato sulla base delle ultime 52 settimane di contribuzione obbligatoria anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda.
- L'importo è pari all'aliquota dei finanziamento, prevista per la contribuzione obbligatoria da versare alla gestione pensionistica, applicata alle predette settimane di contribuzione obbligatoria;
- L'importo minimo di retribuzione sulla quale sono calcolati i contributi volontari non può essere inferiore alla retribuzione settimanale che per il 2023 è stata fissata a € 227,18 come stabilito dalla circolare INPS n. 22 del 20 febbraio 2023, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- A. La domanda per l'autorizzazione al versamento dei contributi volontari deve essere presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.
- B. In alternativa, si può fare la domanda tramite:
 - 1. Il Contact center;
 - 2. Gli enti di patronato e intermediari dell'Istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.